

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Ricorso in Cassazione e lamentata inosservanza delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: questa la prova richiesta.

Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la parte che deduce l'inosservanza in proprio danno delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (nella specie, gli artt. 6 e 14), ha l'onere di indicare la regola desumibile dalla Convenzione o dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in casi analoghi e di allegare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai parametri della Convenzione, indicando gli elementi concreti di analogia tra il proprio caso e gli altri nei quali in sede europea siano stati applicati i parametri più adeguati e comunque più favorevoli che invoca.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 7.1.2014, n. 76

...omissis...



Con unico motivo si denuncia violazione di legge (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e agli artt. 6 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- "non è stato tenuto conto, con la sentenza della Corte di cassazione n. 2223/2007, delle situazioni analoghe di natura interna allo Stato italiano; difatti di fronte a fattispecie identiche, l'Inps non ha applicato uniformemente lo stesso criterio...", con ciò violando, oltre all'art. 97 Cost., anche i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo di cui agli artt. 6 e 14, posto che la decisione di impugnare o di non impugnare le sentenze sfavorevoli all'ente pubblico era avvenuta senza alcun criterio logico o sistematico;
- come affermato dalla Corte di Strasburgo, l'art. 14 C.e.d.u., nel proibire la discriminazione l'art. 14 vieta di trattare in modo diverso, senza alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole, persone poste in materia in situazioni comparabili (CEDU, Fredin n. 160); una distinzione è discriminatoria se manca una giustificazione oggettiva e ragionevole, cioè se non persegue uno scopo legittimo o se difetta di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (CEDU, Michael, 97); l'uguaglianza di trattamento è violata se la distinzione non ha giustificazione oggettiva e ragionevole, la quale deve essere valutata in relazione allo scopo e agli effetti della misura considerata, tenuto conto dei principi che prevalgono generalmente nelle società democratiche, e l'art. 14 è violato anche quando sia chiaramente provato che non esiste rapporto ragionevole di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo perseguito (CEDU, Cabales e Balkandali, 72);
- sono stati presentati alla Corte di Strasburgo tredici ricorsi che denunciano la violazione degli artt. 6 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

R.G. n.26909/09
Udienza 16 ottobre 2013
Baracetti c/INPS

- 5 -





poiché lo Stato italiano, mediante l'Inps, in numerose cause dal 2004 al 2007, dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali, in merito alla medesima fattispecie giuridica, ovvero al ricalcolo del trattamento pensionistico erogato dall'Inpdai secondo i criteri di cui all'art. 5 legge n. 44 del 1973 e DM 7 luglio 1973, non ha impugnato numerose sentenze ad esso stesso sfavorevoli e favorevoli alle parti che avevano proposto ricorso in quei giudizi.

Le censure mosse alla sentenza impugnata - contenenti anche riferimenti a pronunce della Corte di Giustizia estranee, tuttavia, alle ^{V. N. D. I. C. A. 2.10.01} ~~intenzioni~~ delle norme di diritto ritenute violate e specificate nella formulazione del motivo - sono tutte inammissibili o comunque infondate. *ley*

Invero, questa Corte ha chiarito che il giudice è tenuto al rispetto della Convenzione per come vive nelle decisioni con le quali la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso casi analoghi, e dunque deve applicare, in senso però sostanziale tale principi (Cass. n. 1340/2004). Pertanto, la parte interessata che lamenta innanzi a questa Corte la violazione dei parametri anzidetti, è nondimeno onerata dell'allegazione di come il giudice di merito si sia discostato dai criteri CEDU e dall'indicazione di concreti elementi di analogia fra il suo caso, di cui deve indicare i profili, e gli altri casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più adeguati e comunque più favorevoli che invoca (cfr. Cass. n. 19638/2004).

E' stato ulteriormente precisato che, se è vero che il valore di precedente delle decisioni della Corte di Strasburgo opera come guida ermeneutica vincolando il giudice nazionale, che non può disattenderle, occorre pur sempre che la denuncia sia sostenuta da concreti e specifici elementi di confronto, che consentano agevolmente la necessaria indagine comparativa (Cass. n.



1742/2006). Trattasi di un complesso di allegazioni che involgono sia l'enucleazione della regola desumibile dalle decisioni adottate in sede europea in casi analoghi, sia l'indicazione di elementi concretamente apprezzabili della fattispecie all'esame del giudice nazionale attraverso i quali condurre il confronto richiesto.

Tali oneri gravano su chi agisce in giudizio per far valere il diritto al ripristino di una situazione lesa dalla violazione delle norme della Convenzione; a tal fine spetta alla parte fornire al giudice gli elementi occorrenti per consentire l'operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, quale desumibile dalla giurisprudenza CEDU formatasi in casi simili.

L'operazione ermeneutica richiesta al giudice esige, dunque, che siano indicati tanto la regola desumibile dalle decisioni adottate dalla Corte di Strasburgo in casi analoghi, quanto gli elementi della fattispecie concreta occorrenti a radicare il raffronto richiesto.

Tanto chiarito, va osservato che nel ricorso in esame non è stato dedotto l'omesso o l'erroneo esame di particolari questioni (di fatto o di diritto) introdotte in appello che il giudice di merito abbia trascurato di considerare o abbia valutato non in conformità ai principi dettati dalla C.e.d.u., nell'interpretazione indicata dalla Corte di Strasburgo. Né sono state indicate le proposizioni, contenute nella sentenza di appello, che violerebbero la C.e.d.u. nel contesto di una corretta operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta. Invero, non è stata neppure indicata quale dovrebbe essere la regola, desumibile dalle decisioni della CEDU emesse in casi consimili, in ipotesi violata dai giudici di merito con la soluzione accolta nella sentenza impugnata. I richiami operati nell'illustrazione del motivo di ricorso sono generici e non

R.G. n.26909/09
Udienza 16 ottobre 2013
Baracetti c/INPS

- 7 -



pertinenti alla particolare fattispecie, non fornendo alcuna regola di giudizio che consenta di superare l'effetto vincolante del giudicato formatosi nei confronti dell'attuale ricorrente, argomento che la Corte di appello ha assunto a fondamento della decisione ora impugnata.

Quanto alla presunta violazione di canoni costituzionali, la Corte territoriale ha correttamente argomentato che il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) non può essere interpretato nel senso di giustificare la violazione del principio di intangibilità del giudicato, costituente insopprimibile garanzia di stabilità dei rapporti giuridici, ove si formino pronunce di diverso tenore con riferimento a posizioni individuali accomunate dalla medesima (o da analoga) situazione giuridica azionata.

Deve poi osservarsi che l'esecuzione, da parte dell'INPS, di sentenze passate in giudicato (tanto di quelle favorevoli, quanto di quelle sfavorevoli) costituisce un comportamento che, per sua natura, contraddice l'ipotesi della disparità di trattamento, essendosi l'INPS uniformato alla corretta osservanza del principio di diritto dell'ordinamento secondo cui il giudicato (art. 324 cod. proc. civ.) costituisce garanzia di stabilità dei rapporti giuridici.

Come opportunamente rilevato dai giudici di merito, è l'inosservanza del giudicato a costituire violazione dei principi dell'ordinamento e potenziale fonte di disparità di trattamento, nonché fonte di responsabilità per la pubblica amministrazione che non esegua statuizioni ormai definitive nei suoi confronti, indipendentemente dal diverso esito che il giudizio da cui il giudicato scaturisce possa avere avuto.

R.G. n.26909/09
Udienza 16 ottobre 2013
Baracetti c/INPS

- 8 -



Quanto alla denunciata violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.), si deduce che vi sarebbe contraddizione logica nel ragionamento che ritiene conforme a buona amministrazione il comportamento tenuto dall'Inps nei confronti dell'attuale ricorrente, ma al contempo si esclude la violazione del medesimo principio nei casi in cui si era dato atto che l'Inps si era esposto ad esborsi superiori.

Anche tale censura non può trovare accoglimento perché generica rispetto alla motivazione adottata nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale evidenziato che nei confronti dell'appellante si era formato un giudicato che aveva reso intangibile il relativo accertamento, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza del *dictum* giudiziale avrebbe esposto l'Istituto a responsabilità contabile, oltre a costituire essa stessa violazione del canone costituzionale di cui all'art. 97 Cost..

Del resto, il fatto che in altre occasioni l'Istituto possa essersi esposto a maggiori esborsi rispetto a quelli che avrebbe potuto sostenere se avesse diligentemente coltivato in sede giudiziaria le proprie ragioni non può costituire ragione di illegittimità della condotta tenuta nei confronti dell'attuale ricorrente; nessun diritto potrebbe scaturire per costui dalla inerzia che l'Istituto previdenziale possa avere (o abbia effettivamente) tenuto nei confronti di altri assicurati, quand'anche in posizione analoga, nel far valere giudizialmente le ragioni dell'amministrazione. Ed infatti, se l'omissione in cui (in via di mera ipotesi) sia incorsa la P.A. è espressione della violazione del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost., non può la stessa omissione - se non contraddicendo la premessa - costituire fonte di diritti per gli amministrati, nemmeno se versano nella medesima situazione di fatto; né essa può costituire

R.G. n. 26909/09
Udienza 16 ottobre 2013
Baracetti c/INPS

- 9 -



parametro attraverso il quale pervenire ad affermare l'illegittimità della condotta che invece a tali canoni si sia conformata. E' difatti *contra ius*, oltre che irragionevole ed intrinsecamente contraddittorio, argomentare che, per ripristinare l'equilibrio turbato da una disomogenea gestione di situazioni accomunate dai medesimi presupposti di fatto occorrerebbe dichiarare l'illegittimità dei comportamenti conformi ai canoni generali di diligenza, prudenza e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ma che abbiano prodotto conseguenze meno favorevoli agli amministrati di quelli che invece a tali canoni non si siano conformati.

Per quanto esposto il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013

Il Consigliere est.

Daniela Blasutto

Il Presidente

Paolo Stile

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe Adriane
Depositato in Cancelleria
7 GEN 2014
oggi,
Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe Adriane

R.G. n.26909/09
Udienza 16 ottobre 2013
Baracetti c/INPS

- 10 -